


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

**CAUSA RIZZO STRIANO c. ITALIA**

*(Ricorso n. 54800/16)*

SENTENZA

STRASBURGO

18 gennaio 2024

*La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.*



**Nella causa Rizzo Striano c. Italia,**

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, *Presidente*,

Lətif Hüseynov,

Ivana Jelić, *giudici*,

e Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni*,

Vista la decisione di rigettare l'obiezione del Governo all'esame del ricorso da parte di un Comitato,

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 14 dicembre 2023,  
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

## PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso contro l'Italia con il quale la Corte è stata adita ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") in data 13 settembre 2016.

2. Il ricorrente è stato rappresentato dall'avvocato I. Toscano, del foro di Roma.

3. Il Governo italiano ("il Governo") è stato informato del ricorso.

## IN FATTO

4. Gli estremi del ricorrente e le informazioni relative al ricorso figurano nella tabella allegata.

5. Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di una decisione interna che gli assegnava un'indennità per l'occupazione di un appezzamento di terreno di sua proprietà al fine della costruzione di un acquedotto e un'indennità per l'istituzione di una servitù di acquedotto che dovevano essergli corrisposte dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ("il Consorzio").

## IN DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

6. Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della decisione interna resa in suo favore. Ha invocato l'articolo 6 § 1 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

### **A. Sulla ricevibilità**

7. La Corte osserva anzitutto che il Governo ha riconosciuto la natura pubblica del Consorzio.

8. Il Governo ha eccepito alla ricevibilità del ricorso in ragione dell'asserito mancato esaurimento delle vie di ricorso interne da parte del ricorrente. In particolare, ha sostenuto che egli avrebbe potuto richiedere il pagamento del debito alla competente autorità regionale in virtù dell'asserita responsabilità congiunta con il Consorzio, o avrebbe potuto promuovere un'azione risarcitoria nei confronti dei commissari incaricati della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio.

9. Il ricorrente ha obiettato alle affermazioni del Governo contestando l'esperibilità e l'effettività di suddetti rimedi.

10. La Corte ribadisce che colui che ha ottenuto una sentenza esecutiva nei confronti dello Stato a seguito di una vittoria in giudizio non può essere obbligato a ricorrere a un'azione esecutiva per farla eseguire (si vedano *Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, § 28, 17 maggio 2011).

11. La Corte pertanto rigetta le eccezioni del Governo e dichiara ricevibile il ricorso.

### **B. Sul merito**

12. La Corte ribadisce che l'esecuzione di una sentenza pronunciata da qualsiasi tribunale deve essere considerata parte integrante dello "esame" ai sensi dell'articolo 6. Rinvia inoltre alla sua giurisprudenza concernente la mancata o tardiva esecuzione delle sentenze interne definitive (si veda *Hornsby c. Grecia*, n. 18357/91, § 40, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-II).

13. Nelle cause di principio *Ventorino c. Italia* n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia* n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia* n. 16861/02, 9 giugno 2009, *Antonetto c. Italia* n. 15918/89, 20 luglio 2000 e *De Luca c. Italia* n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già riscontrato violazioni dell'articolo 6 della Convenzione in ordine a questioni relative alla mancata o tardiva esecuzione delle decisioni interne definitive, simili a quelle di cui al caso di specie.

14. Dopo aver esaminato tutta la documentazione in suo possesso, la Corte non ha riscontrato fatti o argomenti in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione sulla ricevibilità e sul merito di tali doglianze. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire integralmente e tempestivamente la decisione definitiva a favore del ricorrente.

15. Tali doglianze pertanto rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

16. Tenuto conto della suesposta conclusione, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se nel caso di specie vi sia stata anche violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

## II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

17. Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, *Ventorino*; *De Trana*; *Nicola Silvestri*; *Antonetto*; e *De Luca*, tutte sentenze sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

18. La Corte osserva inoltre che lo Stato convenuto ha l'obbligo non adempiuto di eseguire la sentenza, che resta esecutiva.

### PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* ricevibile il ricorso;
2. *Ritiene* che il ricorso riveli una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ordine alla mancata esecuzione della decisione interna definitiva a favore del ricorrente;
3. *Ritiene* che non sia necessario un esame separato nel merito della doglianza del ricorrente ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
4. *Ritiene* che lo Stato convenuto debba assicurare con mezzi idonei, entro tre mesi, l'esecuzione della decisione interna pendente citata nella tabella allegata;
5. *Ritiene*
  - (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
  - (b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

SENTENZA RIZZO STRIANO c. ITALIA

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 18 gennaio 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Viktoriya Maradudina  
Cancelliere aggiunto facente funzioni

Krzysztof Wojtyczek  
Presidente

SENTENZA RIZZO STRIANO c. ITALIA

APPENDICE

Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione  
(mancata o tardiva esecuzione di decisioni interne)

Ricorso n. Data di introduzione	Nominativo del ricorrente Anno di nascita	Nominativo del rappresentante e foro	Decisione interna pertinente	Data di inizio del periodo di mancata esecuzione	Data di termine del periodo di mancata esecuzione Durata dell'azione esecutiva	Ordinanza del tribunale interno	Somma accordata a ciascun ricorrente per il danno non patrimoniale (in euro) <sup>1</sup>	Somma accordata per le spese per ricorso (in euro) <sup>2</sup>
54800/16 13/09/2016	<b>Maurizio RIZZO STRIANO</b> 1957	Toscano Isidoro Roma	Tribunale regionale delle acque pubbliche (Tribunale di Napoli), R.G. 2475/96, 21/01/2002	27/09/2005	Pendente oltre 18 anni e 9 giorni	Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.  Pagamento di un'indennità per l'occupazione del terreno del ricorrente	9.600	250

<sup>1</sup> Oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente.

<sup>2</sup> Oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente.